



Allegati n° -

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Nota prot. 0135741 del 15/03/2023 avente ad oggetto “ *Precisazioni in merito agli adempimenti inerenti gli obblighi di verifica imposti dal D.Lgs. 06 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* – Rettifica.

A:
A tutti i notificatori

Richiamata la precedente nota prot. 0135741 del 15/03/2023 di cui all’oggetto;

Tenuto conto che, come da indicazione fornita delle Prefetture, la prassi suggerita da parte di questa Autorità ai notificatori nell’ultimo capoverso della suddetta nota non può ritenersi in linea con il dettato normativo di cui all’art. 88 comma 4bis D.Lgs 159/2011, il quale espressamente recita: "Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89";

Dato atto che, di conseguenza, la prassi più corretta da seguire è quella di attendere in ogni caso il decorso dei 30 giorni dal giorno della consultazione della BDNA da parte di questa Autorità;

Con la presente si ritiene doveroso rettificare la nota sopra citata come di seguito precisato.

L’unico adempimento ulteriore richiesto ai notificatori nella fase della presentazione della richiesta dei modelli IA e IB, al fine di consentire l’avvio delle verifiche antimafia previste dal D.Lgs 159/2011 su tutti i soggetti da sottoporre per legge a controllo, sarà quello di comunicare a questa Autorità:

- a) se siano stati nominati un direttore tecnico e un responsabile tecnico;
- b) se sia stato eventualmente costituito un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli aziendali di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati (art. 6, I co, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- c) il nominativo, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita del direttore tecnico, del responsabile tecnico e dei membri dell’organismo interno di vigilanza eventualmente nominati.

E di dichiarare espressamente, nel caso in cui non siano stati nominati i soggetti indicati alla lettera c), che non c’è stata alcuna nomina.

Si evidenzia, pertanto, che il meccanismo dell’autocertificazione di cui all’art. 89 D.Lgs 159/2011, potrà operare soltanto a seguito del decorso dei 30 giorni dalla consultazione della BDNA senza che il Prefetto abbia rilasciato la comunicazione antimafia.

Solo qualora si configuri tale ultima ipotesi questa Autorità procederà, pertanto, a richiedere espressamente ai notificatori di fornire le autocertificazioni in relazione a tutti i soggetti individuabili, ai sensi dell'art. 85, sulla base della singola tipologia di impresa o società nella quale rientra il notificatore (compresi quei soggetti non presenti nelle visure CCIAA e che saranno comunicati in forza della presente nota), utilizzando il facsimile allegato alla presente.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento: dott. Rino Paragona (tel. 055.4386640 - rino.paragona@regione.toscana.it)